

**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani**

**Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Per. Ind. Gaudio**

Il sottoscritto Gaudio Maurizio, Consigliere dell'Ordine Territoriale delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (2019/2023) relaziona sullo stato di applicazione della normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione ed in particolare sull'attuazione del Regolamento e del Programma Triennale 2018/2020 nel periodo 2019.

Il Consiglio dell'Ordine Territoriale delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani si è attivato sin da gennaio 2015 ad approvare e pubblicare sul proprio sito-web istituzionale il Regolamento ed il Programma Triennale predisposti dal CNPI, nominando in un primo momento Referente Provinciale il Consigliere Petrucci Cosimo e successivamente al rinnovo del Consiglio il Consigliere Del Vecchio Francesco (2015/2019).

Dalla fase di prima applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, il Consiglio dell'Ordine Territoriale si è impegnato ad attuare gli adempimenti di pubblicità previsti dal regolamento inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, previsti dalla programma triennale, articolato secondo i contenuti individuati nel predetto Regolamento; è stato previsto ed attuato l'aggiornamento periodico di una specifica sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", accessibile dalla home page.

L'apposita sezione e le sottosezioni di 1° e 2° livello dell'Amministrazione Trasparente del nostro sito-web sono state strutturate e organizzate in modo da consentire la diffusione dei dati e il loro trattamento in conformità al D.Lgs. 33/2003 ed allegata Tab. 1, alle indicazioni del Responsabile Unico Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del CNPI, in modo da consentire la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo nel rispetto del trattamento dei dati personali.

Attualmente la sezione e le sottosezioni di 1° e 2° livello sono state aggiornate alla normativa vigente e al nuovo Programma Triennale 2019/2021 del CNPI integrato dalle indicazioni previste dal cap. III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI- PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI-della Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" al fine di migliorare l'organizzazione e la strutturazione delle attività previste dal PTPCT. L'Autorità ha precisato, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli ordini e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13). Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalla legge 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla legge 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini

dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della legge 190/2012). Alla luce di quanto premesso, al fine di orientare l'attività di seguito sono state approfondite le seguenti questioni relative a profili di tipo organizzativo e di gestione del rischio (come indicato dalla stessa determinazione ANAC) :

-RPCT e adozione del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione; -aree di rischio specifiche che caratterizzano gli Ordini e Collegi professionali; -trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

Di conseguenza sono in atto alcune modifiche e aggiornamenti, anche in relazione alle nuove disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in seguito ad una audizione formale presso l'ANAC durante la quale è stato segnalato che, specie con riferimento alla figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, lo schema organizzativo predisposto dal C.N. non più utilizzabile, dagli O.T. a meno di non stipulare tra gli enti interessati accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, e sempreché tali organismi risultassero appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e omogenee; escludendo, quindi, la possibilità di estendere questa opportunità a livello nazionale (circolare avente per oggetto il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del 17 settembre 2019 Prot.2705/CG/ff). Pertanto ogni O.T. deve aver nominato un proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (invece di un Referente) il quale non farà più riferimento al Dott. Frattini Fiorenzo già Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del CNPI.

Tuttavia il CNPI si è riservato di formulare un nuovo Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il periodo 2019 - 2021, integrandolo con le parti fin qui mancanti o poco approfondite e che sarà oggetto di pubblicazione non appena disponibile, considerando le osservazioni acquisite nel corso dell'audizione. Poiché dal CNPI non è pervenuto alcun aggiornamento il sottoscritto ha ritenuto di incontrare e consultare i precedenti Referenti e con la loro collaborazione si è proceduto a rivedere il software delle sezioni e le sottosezioni di 1° e 2° livello dell'Amministrazione Trasparente del nostro sito-web per correggere alcuni errori dovuti ad una errata immissione dei dati, che non risultavano visibili e/o consultabili; al fine di migliorare la mappatura dei processi e la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione considerata la necessità di un indispensabile adeguamento dei contenuti, alle misure concretamente adottate, in riferimento alle specifiche realtà del locale Ordine Professionale si è provveduto con particolare attenzione alla corretta identificazione dei processi dove si individuano dei rischi per adottare di conseguenza le misure di prevenzione.

Sono state individuate le seguenti aree di rischio specifiche:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio si riportano di seguito gli elenchi dei processi a rischio, degli eventi corruttivi e delle misure di prevenzione.

Formazione professionale continua

La Fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento delle competenze professionali emanato dal Consiglio Nazionale ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 e le linee guida per l'applicazione dello stesso.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si concentrerà l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione;

● processi rilevanti:

-esame e valutazione dell'autorizzazione degli "enti terzi" diversi dall'Ordine, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012) da parte del Consiglio Nazionale; -esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;

- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte del Consiglio Nazionale e dall'Ordine Territoriale;

-organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale, della fondazione Opificium e degli Ordini e Collegi Territoriali.

● eventi rischiosi:

-alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;

-mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; -

mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;

-mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;

-inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o dell'Ordine

Territoriale; ● possibili misure:

-controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;

-introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del Consiglio Nazionale, della Fondazione Opificium, dell'Ordine Territoriale, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale e degli eventuali costi sostenuti dal proprio Ordine;

-controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5,

n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c..

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli Ordini Territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio"

della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'O.T., è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti. Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell'Ordine Territoriale, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

- **eventi rischiosi**

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; -effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;

- valutazione erronea delle indicazioni di fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale;

- **possibili misure**

- necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, adottato in base all'autonomia organizzativa dell'Ordine, che disciplini la previsione:

- a) della commissione da istituire per le valutazioni di congruità;
- b) di specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
- c) di modalità di funzionamento della Commissione;

- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;

- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

Area di rischio riguardante tutte le ipotesi in cui l'Ordine è interpellato per la nomina, a vario titolo di professionisti ai quali conferire incarichi.

Stabilire la turnazione e la designazione di terne di nominativi fra i quali il richiedente potrà scegliere il professionista;

tale turnazione e designazione si potrà adottare anche negli altri casi in cui le normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli Ordini e Collegi Territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o elenchi professionali cui affidare determinati incarichi; • **eventi rischiosi**

nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti da parte dell'Ordine in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza; tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato alle nomine, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico; • **possibili misure**

le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione

a sorte in un'ampia rosa di professionisti;

é di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine;

mentre qualora l'Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, saranno, adottate le seguenti

- possibili misure

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; -rotazione dei soggetti da nominare;

- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;

- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;

- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;

- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

In conclusione sono stati raggiunti gli obiettivi di gestione per il 2019 come predisposti dal nuovo Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Referente della trasparenza si è inoltre avvalso della collaborazione delle dipendenti e dei consiglieri, all'interno della struttura dell'O.T., con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati semestralmente, in base al principio della tempestività, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito-web istituzionale.

Bari, 30/01/2021

In fede

Il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza

Per. Ind. Maurizio Gaudio

Commentato [KA1]:

